

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1433)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1981

Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale-IRI per il triennio 1981-1983

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è caratterizzato da due aspetti innovativi rispetto ai precedenti analoghi provvedimenti di conferimento ai fondi di dotazione degli enti di gestione del sistema a partecipazione statale.

In primo luogo, il finanziamento dell'IRI viene impostato su base poliennale e strettamente correlato con i programmi dell'Istituto per i prossimi tre anni, in coerenza ai principi generali di politica economica ispiratori sia del « piano a medio termine »,

approvato dal Consiglio dei ministri del 22 marzo 1981, sia, per il settore specifico delle partecipazioni statali, del « Rapporto » sulle stesse presentato in Parlamento nel dicembre dello scorso anno.

Secondo il vigente meccanismo di scorrimento dei programmi presentati dagli enti all'esame del Governo e del Parlamento, le valutazioni che sono alla base di questi provvedimenti attengono i programmi relativi al triennio 1981-83, estrapolati dal piano quinquennale 1980-84 elaborato, di fatto, nel-

la prima metà del 1980 ed attualmente all'esame del Parlamento.

In secondo luogo, il disegno di legge delinea un meccanismo di controllo sia sulla erogazione annuale all'IRI dei conferimenti, sia sull'erogazione dell'Istituto alle società finanziarie e comunque a partecipazione diretta, che consente, da un lato, di valutare anno per anno in maniera più incisiva le variazioni che intervengono sui programmi nonchè l'esecuzione di questi ultimi e, dall'altro, di evidenziare l'insorgere o il permanere di aree di perdita incompatibili — salvo riconosciute eccezioni — con i criteri di economicità di gestione caratteristici del sistema.

1. — FABBISOGNO FINANZIARIO E SUA COPERTURA

1.1. — *Fabbisogno per ricapitalizzazione e investimenti*

L'approfondito esame della situazione dell'IRI svolto nel « Rapporto sulle partecipazioni statali » ha portato ad individuare, come di seguito illustrato, la necessità di apporti dello Stato per lire 5.260 miliardi, nel triennio 1981-83, quale intervento di ricapitalizzazione per riportare la sezione delle imprese industriali facenti capo al gruppo ad un livello di capitalizzazione simile a quello delle altre imprese italiane (rapporto mezzi propri-immobilizzi netti intorno allo 0,65 al 31 dicembre 1979).

Detto importo è stato successivamente corretto tenendo conto sia degli effetti sostitutivi a quelli di capitalizzazione derivanti alla Finsider dal provvedimento di consolidamento di parte dell'indebitamento a breve, con parziale trasferimento degli interessi a carico del Tesoro (— 485 miliardi), sia delle necessità di capitalizzazione delle imprese manifatturiere della STET (+ 280 miliardi) e dell'Alitalia (+ 200 miliardi) nonchè di altre specifiche esigenze settoriali (a saldo — 210 miliardi) ed è ora valutabile in lire 5.045 miliardi.

A detto importo di 5.045 miliardi vanno aggiunte le altre seguenti voci di specifico fabbisogno per capitalizzazione:

(miliardi di lire)

5.045+	
2.379+	ripiano perdite previste nel 1980
1.528+	apporto necessario per la capitalizzazione della SIP: le esigenze della società nel triennio ammontano a lire 2.300 miliardi, ivi compresi 400 miliardi già erogati nel corso del 1980 e 372 miliardi di perdite per lo stesso anno inclusi nelle voci precedenti
450+	ulteriore quota di ricapitalizzazione dell'Istituto per copertura di parte del maggior indebitamento acceso nel corso del 1979 a seguito dello slittamento dell'erogazione dei fondi di dotazione richiesti per tale esercizio
2.668—	fondo di dotazione ricevuto nel 1980
1.750—	fondo di dotazione di cui al disegno di legge (atto Senato n. 1231) per il 1980
4.984	

Poichè gli interventi di capitalizzazione sopra elencati sono finalizzati, come detto, al riequilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria, nel calcolare il fabbisogno del gruppo deve ancora essere presa in considerazione una ulteriore fonte di fabbisogno e, cioè, gli investimenti. Questi ultimi devono essere distinti, dal punto di vista dell'apporto del capitale di rischio, secondo la loro destinazione: per ammodernamenti degli impianti; per riconversione dell'apparato produttivo; per investimenti in nuove capacità produttive.

In linea orientativa, si può assumere che gli investimenti per ammodernamenti debbano essere coperti mediante ricorso all'autofinanziamento; per quelli relativi alle riconversioni ed alle ristrutturazioni, il fabbisogno di capitale di rischio va valutato

sulla base dell'esistenza o meno di specifiche misure di sostegno pubblico, come quelle previste nella legge n. 675; infine, per gli investimenti in nuove capacità produttive deve normalmente intervenire un aumento del capitale di rischio da parte degli azionisti e, quindi, anche da parte dello Stato.

L'ultimo documento dell'IRI (« I programmi del gruppo IRI a fine 1979 »), inviato al Parlamento il 20 dicembre 1980, documenta un impegno di investimenti in lire correnti per il triennio 1981-1983, di oltre 16.300 miliardi, ripartiti in misura di circa un terzo per ciascun anno. Il totale si ripartisce d'altra parte per circa 4.900 miliardi nel manifatturiero, per 9.900 miliardi nei servizi (incluse le telecomunicazioni), e per 1.500 miliardi nelle infrastrutture e costruzioni.

La distribuzione degli investimenti stessi per le destinazioni indicate in precedenza è stimabile nel 20 per cento per ammodernamenti degli impianti; nel 10 per cento per riconversione dell'apparato produttivo; nel 70 per cento per ampliamenti di capacità produttiva (oltre il 50 per cento nel settore delle telecomunicazioni).

A fronte degli investimenti per ampliamenti di capacità produttiva è evidenziata nel rapporto sulle partecipazioni statali la somma di lire 1.300 miliardi per i soli settori della meccanica e dell'elettronica (tra quelli definiti dallo stesso « Rapporto » come prioritari) e per le nuove iniziative nel Mezzogiorno di cui al decaduto decreto-legge n. 503. Questo importo corrisponde — secondo lo stesso principio di copertura variabile di capitale di rischio da parte dello Stato, definita nel medesimo « Rapporto » — ad una copertura del 100 per cento per le nuove iniziative al Sud e del 40 per cento circa per gli ampliamenti di capacità produttiva nella meccanica e per il complesso delle spese nel settore dell'elettronica.

Le valutazioni che emergono — a titolo esemplificativo — dal « Rapporto » sono successivamente state integrate per 200 miliardi, in sede di piano triennale, a fronte del fabbisogno di investimenti dell'Alitalia nel periodo 1981-83.

Occorre comunque tener presente che l'impegno operativo del gruppo, attraverso il recupero ed il consolidamento dell'equilibrio economico delle imprese ed il rafforzamento della propria base patrimoniale, tende a rendere nuovamente possibile l'apporto di capitale privato nelle società che hanno prospettive di capacità distributiva di utili. Tale apporto, realizzabile attraverso varie forme e modalità di raccolta, è stato valutato nell'ordine di lire 1.350 miliardi nel triennio.

Sommando al fabbisogno di capitalizzazione, in precedenza individuato in lire 4.984 miliardi, il suindicato fabbisogno per gli investimenti in lire 1.300 miliardi e detraendo l'apporto previsto di risparmio privato (lire 1.350 miliardi) si ottiene così un fabbisogno complessivo per il triennio 1981-83 pari a 4.934 miliardi.

Questa valutazione del fabbisogno, per quanto riguarda la quota del riequilibrio della struttura finanziaria, si riferisce alla situazione patrimoniale contabile al 31 dicembre 1980. Peraltro, i vincoli complessivi di politica economica e di bilancio 1981 e la priorità e l'urgenza di stanziare congrui mezzi per l'immediata ricostruzione delle zone terremotate ne rende necessaria una erogazione articolata sul triennio 1981-1983.

Per la copertura del fabbisogno dei nuovi investimenti è comunque prevista una articolazione sul triennio.

In conclusione, sono stati definiti stanziamenti per lire 1.545 miliardi nel 1981; lire 2.125 miliardi nel 1982 e lire 1.264 miliardi nel 1983.

In particolare va precisato che per il 1981 lo stanziamento di complessive lire 1.545 miliardi è previsto per lire 545 miliardi in numerario e per lire 1.000 miliardi in titoli del Tesoro. Questi ultimi — secondo l'analoga procedura già prevista dalla legge 26 giugno 1980, n. 281 — saranno destinati dall'IRI a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati, attraverso riduzione di pari ammontare del proprio indebitamento bancario e di quello delle società controllate con corrispondente formazione di liquidità.

1.2 — *Fabbisogno per oneri indiretti*

Il disegno di legge (articolo 1, secondo comma) prevede l'erogazione di una somma complessiva fino a lire 450 miliardi nel triennio 1981-83, in ragione di lire 150 miliardi per ciascun anno, a copertura degli oneri indiretti comunque gravanti sulla realizzazione del programma pluriennale approvato ai sensi dell'articolo 1.

Il provvedimento stesso stabilisce che le somme in questione siano corrisposte non in conto capitale ma in conto esercizio al fine di evidenziare sia il carattere straordinario e temporaneo della somministrazione di tali mezzi sia gli eventuali casi in cui l'ammontare delle somme erogate a titolo di oneri impropri metta in risalto in modo inequivocabile le caratteristiche anomale e irreversibili della gestione passiva delle aziende destinatarie delle somme stesse.

2. — MODALITÀ DI EROGAZIONE

A fronte dell'impegno assunto dallo Stato è parso opportuno introdurre una particolare disposizione legislativa che vincoli la prevista erogazione annuale al raggiungimento, nel bilancio consolidato dell'IRI, di un risultato di esercizio — al netto delle rivalutazioni dei cespiti patrimoniali ed al lordo degli ammortamenti tecnico-economici e degli oneri finanziari netti — non inferiore del 20 per cento a quello indicato dall'ente stesso, partitamente per anno, in sede di formulazione dei programmi pluriennali da approvarsi ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Al fine, poi, di non consentire la ulteriore presenza nel sistema delle partecipazioni sta-

tali — se non in casi circoscritti e straordinari — di società che, per il permanere di risultati di gestione incompatibili con i criteri di economicità caratteristici di quest'ultimo, si pongono fuori del sistema stesso, si prevede che l'IRI non possa effettuare, anche attraverso società controllate direttamente o indirettamente, conferimenti di capitale o in conto capitale nei confronti di società finanziarie od a partecipazione diretta i cui bilanci, certificati ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 675 del 1977, evidenzino rapporti tra il risultato di esercizio ed altre voci consolidate di conto patrimoniale e di conto economico (indicati con decreto del Ministro vigilante) inferiori a quelli determinati annualmente nel programma pluriennale richiamato dall'articolo 1.

Nella evidenziazione del rapporto in questione, peraltro, è espressamente previsto (articolo 3, secondo comma) che non concorrono i risultati di bilancio di quelle società nei cui confronti — causa i permanenti negativi risultati di gestione — le società finanziarie abbiano adottato provvedimenti ai sensi dell'articolo 2448 del codice civile.

Con tale norma, che consente alle società azioniste di salvaguardare i propri risultati di esercizio dagli eventuali, devastanti effetti di gestioni irreversibilmente passive di una o più società controllate, si confida di poter disporre di uno strumento che tempestivamente consenta di evidenziare l'insorgere di situazioni anomale nel sistema e di neutralizzarne con immediatezza le conseguenze. Ove, infatti, in tali casi le società azioniste non dovessero adottare i necessari provvedimenti, le stesse verrebbero direttamente coinvolte potendosi applicare nei loro confronti la sospensione dei conferimenti finanziari, da parte dell'ente, prevista dal primo comma dell'articolo 3.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per la realizzazione del programma di intervento dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI nel triennio 1981-1983, approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è conferita al fondo di dotazione dell'IRI la somma complessiva di lire 4.934 miliardi, secondo la seguente ripartizione:

anno 1981, lire 1.545 miliardi;
anno 1982, lire 2.125 miliardi;
anno 1983, lire 1.264 miliardi.

È, altresì, autorizzata una spesa complessiva fino a lire 450 miliardi, nel triennio 1981-1983, in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno anno, per la copertura degli oneri indiretti gravanti a qualsiasi titolo sulla realizzazione del programma pluriennale di cui al comma precedente e che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Il Ministro delle partecipazioni statali provvede al conferimento all'IRI delle somme di cui al comma precedente con propri decreti che fissano la misura e le modalità delle erogazioni, previa valutazione della effettiva consistenza degli oneri indiretti documentati dall'IRI in relazione agli specifici obiettivi da perseguire.

L'IRI iscrive annualmente all'attivo del proprio conto economico le somme conferite ai sensi del comma che precede.

Per l'anno finanziario 1981, la somma di lire 150 miliardi è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno medesimo.

Art. 2.

Il Ministro delle partecipazioni statali controlla lo stato di attuazione del programma pluriennale di cui all'articolo 1 e riferisce in

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Parlamento entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 1982.

Qualora il bilancio consolidato dell'IRI, da presentarsi al Ministero delle partecipazioni statali entro il 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, evidenzi, con esclusione dei dati relativi alle aziende di credito, un risultato di esercizio, al netto delle rivalutazioni dei cespiti patrimoniali e al lordo degli ammortamenti tecnico-economici e degli oneri finanziari netti, inferiore del 20 per cento a quello fissato, in modo analitico e con individuazione delle principali componenti attive e passive, dal programma pluriennale approvato per ciascun anno, l'erogazione dei conferimenti annuali al fondo di dotazione dell'IRI viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI adottata su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

Ai fini del disposto del comma precedente verranno dedotti dal conto economico del bilancio consolidato i valori relativi alle società per le quali l'IRI abbia adottato i provvedimenti di cui al successivo articolo 3.

Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, può deliberare che l'applicazione della norma di cui al secondo comma del presente articolo resti sospesa, per un periodo di tempo determinato, in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia nazionale o di un settore specifico di attività dell'IRI.

Art. 3.

A decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'IRI è tenuto a non effettuare, anche attraverso società controllate direttamente o indirettamente, conferimenti di capitale o in conto capitale nei confronti di società finanziarie o comunque a partecipazione diretta i cui bilanci, certificati ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1977, n. 675, evidenzino rapporti fra il risultato di esercizio, al netto delle rivalutazioni

dei cespiti patrimoniali e al lordo degli ammortamenti tecnico-economici e degli oneri finanziari netti, come evidenziato dal conto economico consolidato, e altre voci consolidate di conto patrimoniale e di conto economico — indicati analiticamente con apposito decreto del Ministro delle partecipazioni statali — inferiori a quelli determinati annualmente nel programma pluriennale di cui all'articolo 1.

Ai fini della evidenziazione del rapporto di cui al comma precedente, i valori relativi alle società operative per le quali le rispettive società finanziarie abbiano adottato i provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo verranno dedotti dal conto economico consolidato di queste ultime.

Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali e sentita la Commissione parlamentare prevista dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, può deliberare che l'applicazione della norma di cui al primo comma resti sospesa per il periodo massimo di un anno, in caso di condizioni congiunturali eccezionalmente avverse dell'economia nazionale o del settore specifico di attività cui la società appartiene.

I conferimenti e le contribuzioni potranno essere ripresi, ove non sia intervenuta la messa in liquidazione delle società interessate, solo quando i risultati di gestione delle società stesse rientrino nei limiti fissati nel programma pluriennale.

Art. 4.

Il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI, ai sensi del primo comma del precedente articolo 1, ha luogo, nel 1981, quanto a lire 545 miliardi, in numerario e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante attribuzione all'Istituto stesso di titoli del Tesoro, dall'IRI destinati a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati attraverso riduzione di pari ammontare del proprio indebitamento bancario e di quello delle società controllate con corrispondente formazione di liquidità.

Il Ministro delle partecipazioni statali impartisce istruzioni all'IRI in merito ai criteri

di ripartizione fra le aziende ed istituti di credito dei titoli stessi.

Ai sensi dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i titoli previsti dal primo comma, nelle forme e con le modalità di cui al medesimo articolo 38.

Art. 5.

All'onere di lire 1.695 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981, si provvede, quanto a lire 1.000 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 695 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 65 miliardi l'accantonamento « Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali », quanto a lire 396 miliardi l'accantonamento « Misure particolari in alcuni settori dell'economia » e quanto a lire 234 miliardi l'accantonamento « Rifinanziamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno », restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.